

Rep. n.°

Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

Oggetto: Accordo quadro l'esecuzione degli interventi manutentivi e di riqualificazione delle Aule didattiche di Ateneo – CIG 7703753A14

CUP E66C18000850005

L'anno, il giorno del mese di, in Catania, Piazza Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Catania, avanti a me Ufficiale rogante incaricato di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante, gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. n° 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59 del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 n° 168, con Decreto Rettorale n° 9 del 04.01.2016, sono comparsi:

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.E. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2 e 16 del Decreto Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;

E DALL'ALTRA

L'operatore economico....., con sede legale invia..... n.....cap.....CF e Partita

IVA e con sede operativa in via
n. cap., in persona di, nato il
..... e residente a in via n., in qualità di
..... munito dei poteri di stipula.

Detti componenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si premette:

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania del 31.10.2018 è stata autorizzata una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, da svolgersi telematicamente sulla piattaforma *e-procurement* messa a disposizione di questa Amministrazione a titolo gratuito dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e da CONSIP S.p.a, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione degli interventi manutentivi e di riqualificazione delle aule didattiche di Ateneo, il cui valore complessivo presunto e non garantito, posto a base di gara per l'intera durata dell'Accordo, è stato stimato al netto di IVA, in € 9.059.947,97 (euro *novemilionicinquantanovemilanocentoquarantasette/97*), comprensivo di € 120.000,00 (euro *centoventimila/00*) per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza;

- che con D.D. rep. n. del xx/xx/xxxx sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara con relativi allegati) ed è stata indetta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), la gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula del

sopracitato Accordo quadro;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data; sulla GURI n. serie speciale, in data; su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale in data; sul profilo del Committente, sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture – servizio Contratti Pubblici (<http://www.serviziopubblici.it/>)
- che la Commissione giudicatrice, nominata con D.D. rep. n. del xx/xx/xxxx, con verbale del xx.xx.xxxx, rep. n. xxx, in esito ai lavori svolti, è addivenuta alla proposta di aggiudicazione dell'appalto in questione a favore dell'operatore economico che ha offerto il miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio complessivo di/100 (di cui punti per l'offerta tecnica e punti per l'offerta economica) ed una percentuale unica di ribasso del% sui lavori e una percentuale unica di ribasso del% sulle forniture, oltre IVA;
- che il predetto operatore economico è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche della documentazione a comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, giusta nota del R.U.P. prot. n. xxx del xx.xx.xxxx;
- che con D.D. del xx/xx/xxxx, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, affidando l'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 del Codice, a favore di
- che con nota prot. n. xxx del xx.xx.xxxx, è stata comunicata la predetta aggiudicazione, ai sensi del comma 5, lett.a) dell'art. 76 del Codice, ed è stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione per la stipula dell'Accordo quadro;

- che l'aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo quadro, ha fatto pervenire la documentazione richiesta la quale, anche se non tutta materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che questo Ente appaltante ha provveduto a richiedere, attraverso il sistema Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia) l'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in data xx.xx.xxxx;
- che la Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia), con nota protocollo n. xxx del xx.xx.xxxx, ha comunicato che "a carico dell'operatore economico _____ e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84 comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”;

Overo

- che l'impresa appaltatrice risulta tra le imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della prefettura di (White list) che tiene luogo dell'iscrizione antimafia
- che è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 del Codice;
 - che, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, l'aggiudicatario è risultato in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dal DURC on line con scadenza il xx.xx.xxxx;
 - che ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti, l'esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità previste per il bando di gara;
 - che la relativa spesa per l'espletamento dell'appalto di cui sopra trova copertura finanziaria nel codice di riclassificazione finanziaria

...../.....impegno di spesa n.

...../.....

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:

Art. 1 – Valore delle Premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara e le risposte alle richieste di chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro l'offerta tecnica e l'offerta economica (**Allegato n. 1** e **Allegato n. 2**).

L'esecuzione del presente Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.

Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Ente appaltante, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 - Disposizioni generali

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dell'appalto di lavori misti a forniture e servizi inerenti interventi manutentivi e di riqualificazione delle Aule didattiche di Ateneo mediante appositi contratti applicativi.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

La stipula del presente Accordo quadro, pertanto, non determina alcun obbligo in capo all'Amministrazione ma unicamente l'obbligo nel caso in cui la stessa si determini a contrarre di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

I singoli interventi saranno affidati secondo le procedure previste all'art. 54 del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.

Art. 3 – Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dell'appalto di lavori misti a forniture e servizi inerenti interventi manutentivi e di riqualificazione delle Aule didattiche di Ateneo della tipologia specificata all'art. 1.1.2 del Capitolato d'oneri.

Come previsto nel sopracitato articolo del Capitolato d'oneri, gli interventi di cui alla predetta tipologia non sono predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle esigenze della Stazione Appaltante.

I suddetti interventi saranno oggetto di un apposito contratto applicativo e riguarderanno gli edifici di cui all'elenco riportato nell'art. 1.1.2 testè citato.

Si precisa che, in occasione dell'affidamento dei singoli contratti applicativi, gli importi dei relativi interventi affidati, a cui verranno applicati i ribassi di offerta, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare di volta in volta.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto dell'offerta ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

L'Amministrazione potrà richiedere, in via eccezionale, l'esecuzione di opere non riconducibili a voci ricomprese negli elenchi prezzi allegati al Capitolato d'oneri; in tal caso, la ricerca del prezzo unitario andrà effettuata nel prezzario della Regione Siciliana e comunque nei modi riportati nel Capitolato d'oneri che in questa sede si intende integralmente riportato.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del presente Accordo è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività o siano affidati contratti che non raggiungono l'importo limite di cui all'ammontare dell'appalto, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Alla scadenza dell'Accordo quadro il rapporto si intenderà cessato, senza obbligo di disdetta.

Art. 5 – Valore complessivo dell'Accordo quadro

Il valore complessivo massimo, presunto e non garantito, dell'Accordo quadro, per tutta la durata sopra indicata, al netto di IVA, è di € 9.059.947,97 (euro *novemilionicinquantanovemilanoceotoquarantasette/97*), comprensivo di € 120.000,00 (euro *centoventimila/00*) per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.

Tale valore è da intendersi, quindi, presunto e non garantito e, pertanto, dall'adesione all'Accordo quadro non discende alcun obbligo per l'Ente appaltante di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

Il valore effettivo dell'Accordo quadro, dunque, sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore, quindi, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 – Esecuzione dell'appalto, obblighi e oneri

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le specifiche contenute nel Capitolato d'oneri, con particolare riferimento a quelle contenute nel capo V, nonché secondo l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'appaltatore in sede di gara e allegate al presente Accordo quadro.

Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel Capitolato d'oneri, che in questa sede si intende integralmente riportato, con particolare riferimento a quanto previsto nei seguenti articoli: art. 1.2.2 – Essenzialità delle clausole - conoscenza delle condizioni dell'appalto; art 2.5.1

Consegna e inizio-Esecuzione-Termini di ultimazione degli interventi; art. 2.9.1

– Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione; art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore; art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore Tecnico di Cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all'albo della relativa categoria, così come disciplinato dall'art. 2.10.8 del Capitolato d'oneri.

Art. 7 – Corrispettivi contrattuali

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, come disposto dall'art. 2.6.1 del Capitolato d'oneri, sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo o comunque quando l'importo delle opere eseguite sarà pari ad un minimo di €. 200.000,00 al netto del ribasso di gara; la relativa disciplina economica è riportata al Capo VI del Capitolato d'oneri agli artt. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 che si intendono integralmente riportati.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

A norma di quanto previsto nell'art. 2.6.2 del Capitolato d'oneri, il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità previa:

- a) Presentazione di polizza fidejussoria. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
- b) Presentazione, da parte dell'appaltatore, entro max 20 giorni dalla data dell'ultimo intervenuto pagamento nei suoi confronti, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in cantiere.

c) Presentazione di fattura fiscale che dovrà pervenire esclusivamente in modalità elettronica.

La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008; Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Università degli Studi di Catania – cod. fisc. 02772010878 – Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email protocollo@unict.it – PEC protocollo@pec.unict.it
- CIG del presente Accordo quadro (7703753A14);
- CIG dell'ordinativo (contratto applicativo);
- codice amministrazione destinataria;
- riferimento amministrativo;
- il nome della struttura destinataria della fornitura/lavori;

Oltre ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: Dati dell'ordinativo (oggetto; num. di repertorio; num. di protocollo e data; impegno n./.....)

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta, con onere dell'appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della

documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Ciascuna fattura dovrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo contratto applicativo.

Qualora le fatture non siano conformi al materiale consegnato e/o ordinato o ai lavori eseguiti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà procedere, attraverso l'emissione di apposita nota di credito, allo storno, totale o parziale, degli importi contestati entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla struttura ordinante.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità della prestazione resa, e previa verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni, sarà disposto dall'Università a favore dell'appaltatore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di

pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P. attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 9 – R.U.P., Direttore dell'esecuzione del contratto e direttori operativi

Ai fini della corretta gestione dell'Accordo quadro ed in particolare per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo quadro, l'Ente appaltante si avvarrà, oltre che del R.U.P., del Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto e degli eventuali Direttori operativi.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, come da dichiarazione allegata (**Allegato n. 3**), si obbliga ad utilizzare per tutte le operazioni finanziarie inerenti al presente Accordo, il seguente conto corrente bancario:

Conto corrente n.; Istituto: – sede di

– Via.....; IBAN:

e che il soggetto delegato ad operare sul predetto conto corrente è il sig....., cod. fisc. nato a il.....

Eventuali modifiche del predetto conto corrente o delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 soggiacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i

pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti. Il presente Accordo quadro si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. Le imprese si obbligano, comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 11 - Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

L'Ente appaltante prende atto che l'Appaltatore, in sede di offerta ha dichiarato che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo dei lavori e in misura non superiore al 30% dell'importo delle forniture, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto segue.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, apposita istanza al RUP e contestualmente dovrà

depositare presso l'Ente appaltante la documentazione prevista dall'art.105 del Codice, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo e precisamente: **i)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; **ii)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara/disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; **iii)** la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice degli appalti pubblici, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; **iv)** la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; **v)** i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo quadro, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Ente appaltante revocherà l'autorizzazione.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per

l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice e al capo III del Capitolato d'onori.

Art. 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo quadro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. dell'importo di €, pari al del valore complessivo del presente Accordo quadro, rilasciata da..... (**Allegato 4**).

(eventuale) La predetta cauzione è ridotta della metà in quanto l'Appaltatore è in possesso di certificazione di qualità.

Ai fini dello svincolo della cauzione si applica quanto disposto nel citato art. 103 del Codice.

Art. 13 – Penali

L'applicazione delle penali avverrà secondo quanto disposto nell'Art. 2.5.4. del Capitolato d'onori e precisamente:

Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

a) nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo;

b) l'aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascun contratto applicativo.

Qualora l'appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per

l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale pari ad € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata.

Si dà atto che si intende per “non conformità”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.).

Dopo la terza inosservanza da parte dell'appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro in danno dell'appaltatore.

L'Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett a) sul primo certificato di pagamento successivo alla contestazione o nello stato finale dei lavori e, qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità, sulla garanzia definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo (ordine di lavori). Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del Codice.

Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro:

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti le condizioni di cui al Capitolato d'oneri relative all'affidamento ed all'avvio degli interventi connessi ai contratti

applicativi sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della garanzia prestata per l'Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, qualora l'ammontare delle penali addebitate superi il 10% dell'importo complessivo contrattuale, il contratto è risolto di diritto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali.

Resta fermo il diritto dell'Ente appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una prestazione non corretta.

Art. 14 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è contestata all'Appaltatore per iscritto. Entro 3 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, il Fornitore può presentare eventuali deduzioni; decorso il suddetto termine la stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le

ritenga valide applicherà le penali di cui all'art. 2.5.4, e comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In ogni caso l'Ente appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 108 dei contratti pubblici e ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei casi e con le modalità indicati nell'art. 2.5.6 del Capitolato d'onori, che qui si intendono integralmente riportate.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della prestazione effettuata ed accettata dall'Università degli Studi di Catania.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Ente appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempimento dell'Appaltatore stesso.

In caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo quadro o per grave inadempimento dell'Appaltatore, trova applicazione l'art. 110 del Codice.

L'Ente appaltante può, inoltre, risolvere l'Accordo quadro nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse. In particolare in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 e ss.mm.ii., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, il Fornitore offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

L'Università di Catania si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp., 318 cp., 319 cp., 319-bis c.p., 319-ter cp., 319-quater cp., 320 c.p., 322 cp., 322-bis cp., 346-bis cp., 353 cp. e 353-bis cp.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

Art.15 – Divieto di cessione dell'Accordo e cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere anche parzialmente il presente Accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente Accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ente appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7703753A14 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato

sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento del danno, il presente Accordo quadro si intende risolto di diritto

Art. 16 – Recesso

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Codice.

In caso di recesso, l'Ente appaltante resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Articolo 17 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Accordo quadro è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

Art. 18 – Normativa anticorruzione

L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) nonché quelli previsti dal Codice di comportamento e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati con Decreto rettorale n. 2352 del 05/06/2014 e n. 2637 del 6/08/2015 e accessibili al link <http://www.unict.it/content/atti-generalis>. L'Appaltatore si dichiara consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Patto di integrità

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, l'Appaltatore prende atto che il Patto di integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante costituisce parte integrante del presente Accordo quadro (**Allegato 5**).

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti dalle disposizioni del Patto di Integrità, l'Università degli Studi di Catania fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del precedente art. 14, sia l'Accordo quadro che gli eventuali contratti attuativi in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente appaltante.

Art. 20 – Domicilio dell'appaltatore

L'aggiudicatario, ai fini del presente Accordo quadro, elegge domicilio presso
....., in vian..... -

cap.....Comune di

.....Prov.....tel.....pec.....e-mail.....

Art. 21 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 22 – Spese accessorie

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo quadro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di registro, bollo, copie occorrenti etc. ad eccezione di quelle che fanno

carico all'Ente appaltante per legge

L'Appaltatore deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo _____ (_____/_____) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Università degli Studi di Catania da appoggiare a: Credito Valtellinese S.p.A. IBAN IT 96 N 0521 16903 00000 8092222 – (BIC/SWIFT: BPCVIT2S solo per bonifici esteri), con la seguente causale: *“Accordo quadro per l'esecuzione degli interventi manutentivi e di riqualificazione delle Aule didattiche di Ateneo”* – CIG 7703753A14 - CUP E66C18000850005

Art. 23 – Variazioni delle prestazioni dell'Accordo quadro

Secondo quanto disposto nell'art. 2.7.1 del Capitolato d'oneri, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle modifiche e/o varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore, senza necessità di alcuna formale accettazione, è tenuto ad eseguire le modifiche agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Università, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle

attività oggetto dell'Accordo quadro e non comportino maggiori oneri a carico dell'Appaltatore.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono autorizzate dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal RUP stesso.

Art.24 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti applicativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Ed io, Ufficiale Rogante, come richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto che ho letto ai comparenti e che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numero facciate e n..... righe escluse le firme.

Il Direttore generale

L'Appaltatore

(F.to Avv.)

(F.to))

L'UFFICIALE ROGANTE

(F.to.....)